



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>RESCIGNO</b>	<b>DOTT. MICHELE</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>RAFFONE</b>	<b>DOTT. TOBIA GERARDO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TRIMONTI</b>	<b>AVV. GIUSEPPE</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

*PER USO STUDIO*

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 1900/08  
depositato il 05/11/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE006TA00207 I.V.A. 2005  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

**proposto dal ricorrente:**  
D.F.D. COSTRUZIONI S.R.L.  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- sul ricorso n° 1901/08  
depositato il 05/11/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00204 IRAP 2005  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

**proposto dal ricorrente:**  
D.F.D. COSTRUZIONI S.R.L.  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1900/08 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/01/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

*114/07/09*

PRONUNCIATA IL:

*22.01.2009*

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*20.04.2009*

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE  
*Sig. Emidio Ierizzo*



*Handwritten signatures and initials*



(segue)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00204 IRES 2005  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

**proposto dal ricorrente:**  
D.F.D. COSTRUZIONI S.R.L.  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV



SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1900/08 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/01/2009

ore 09:30

La causa, a relazione del componente Raffone, è venuta in decisione alla pubblica udienza odierna. Le parti hanno concluso come in atti.

Fatto

Alla società D.F.D. Costruzioni s.r.l. l'Ufficio di Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate ha notificato, per l'anno 2005, contestualmente due distinti avvisi di accertamento.

Con il primo, n.ro RE003TA00204, escludendo alcuni costi e rettificando i ricavi, determina ai fini Ires un reddito imponibile di € 281.147,00; ai fini Irap un valore della produzione netta pari ad € 350.818,00 ed una maggiore imposta pari ad € 11.285,00. Con il secondo avviso, n.ro Re006TA00207, acerta, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 633/1973, una maggiore imposta IVA per € 8.000,00.

Ricorre la società che eccepisce l'illegittimità di merito e di metodo degli accertamento per cui ne chiede l'annullamento con vittoria per le spese del giudizio.

Resiste l'Ufficio di Ariano Irpino che contesta ogni ex adverso, ribadisce la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria per le spese.

OSSERVA IL COLLEGIO

Con il primo accertamento l'Ufficio rileva:

- a) Che la società ha dedotto costi relativi a prestazioni di pubblicità per euro 50.000,00. Per l'Ufficio dalla documentazione aziendale emerge, invece, che la prestazione era rego-

*Handwritten signatures and initials:*  
A large handwritten signature, possibly "Raffone", is written vertically on the right margin.  
Below it, there are several other handwritten marks, including what appears to be a large "C" and some illegible scribbles.

lata da scrittura privata dell'1.1.2005 e per l'importo di € 10.000,00; La differenza di € 40.000,00 costituisce un costo non inerente.

b) Costi non di competenza. Premesso che l'esercizio va dal mese di ottobre al mese di settembre dell'anno successivo, l'Ufficio reputa un costo non di competenza la somma di € 50.000,00, esposta nella fattura emessa dalla s.r.l. Eurocostruzioni, afferente al mese di ottobre 2005.

c) Ricavi non contabilizzati. L'Ufficio reputa che la società non ha provveduto a computare nell'esercizio di competenza i corrispettivi di cui alle fatture n. 20 e 21/2005 del 30.10.2005 emesse nei confronti del committente "impresa edile pernotto s.r.l.".

Con il secondo accertamento l'Ufficio recupera l'IVA sul punto a).

Con il ricorso in esame la società, come detto, eccepisce l'illegittimità degli accertamenti sia per motivi di rito che di merito.

Con il primo motivo eccepisce il difetto di motivazione. In relazione al *quomodo* d'introduzione della pretesa fiscale va ribadito il principio secondo cui deve riconoscersi la regolarità formale dell'avviso di accertamento, in relazione al requisito motivazionale, quando sono indicati gli elementi adottati a suo sostegno anche con il rinvio ad altri atti già portati a conoscenza del contribuente restando il controllo

sul punto affidato al giudizio che il contribuente promuova impugnando l'avviso stesso (Cass. Civ., sez. T, 29.11.2000 n. 15310).

La motivazione dell'avviso impugnato, ancorché con rinvio al p.v.c., - se ne voglia o meno ritenere la fondatezza (ma questa è una questione che attiene al merito della pretesa) - si è rivelata valido strumento di introduzione della pretesa d'imposta e ha consentito alla ricorrente società di svolgere efficacemente la propria difesa.



Le eccezioni di merito vanno accolte.

Il ricorrente si attarda a disquisire circa la normativa che prevede la deducibilità delle spese di pubblicità. In merito non vi è contestazione. E' in discussione solo il quantum.

L'Ufficio non riconosce la maggior spesa perché non conosce il contratto stipulato tra la società D.F.D. Costruzioni e l'Associazione sportiva Ribottoli. All'Ufficio qualcuno aveva consegnato una bozza di contratto, non perfezionato perché non firmata, per € 10.000,00.

Come da ricorso il contratto sottoscritto tra le parti che prevede per la D.F.D. una spesa di € 50.000,00 venne esibito "in sede di contraddittorio del 22.09.2008.

L'assunto dell'Ufficio si basa su un atto privo di effetti giuridici, ma che per gli accertamenti tributari assume valenza di presunzione, che nel caso in esame è superata dall'esibizione del contratto sottoscritto tra le parti.



Gli altri motivi della ripresa fiscale sono adeguatamente confutati dalla ricorrente che documenta come non ha commesso le inflazioni conteste.

In relazione all'importo di € 100.000,00 portato nella fattura Eurocostruzioni n. 80 del 29.12.2005, il ricorrente ha correttamente contabilizzato per l'anno 2005 solo l'importo di € 50.000,00 ovvero l'importo relativo ai lavori eseguiti nel mese di settembre 2005 mentre la differenza nell'esercizio 1/10/2005 - 30/9/2006.

La ricorrente ha altresì documentato la regolarità fiscale dei rapporti intercorsi con la società edile Perrotta s.r.l.

In relazione alle spese di giudizio esso vanno interamente compensate tra le parti.

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Avellino li 21.01.2009

Il Relatore estensore

Il Presidente

